

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3037

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAVONE, LA LOGGIA, IANNIELLO, BOVA, RUSSO FERDINANDO, AZZARO, SINESIO, PUMILIA, ALLOCCA, BECCARIA, LURASCHI, LAPENTA, MARCHETTI, CALVETTI, SIMONACCI, MAGRI, DRAGO, URSO GIACINTO, MEUCCI, PERRONE, GAVA, GRASSI BERTAZZI, VALIANTE, VILLA**

*Presentata il 12 giugno 1974*

Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, nel concedere delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni, ha disciplinato, con gli articoli 16, 16-bis e 16-quater, le funzioni ed il trattamento economico del personale direttivo civile e degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato.

In particolare, con l'articolo 16-quater è stato disposto che, con apposito provvedimento legislativo, dovevano essere emanate per gli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato disposizioni intese ad:

attuare, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 16 per i funzionari direttivi civili;

stabilire riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

estendere il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale avente qualifica di direttore generale o equiparata o superiore ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

adeguare, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

In relazione a tali disposizioni, è stata emanata la legge 10 dicembre 1973, n. 804, con la quale è stato provveduto;

ad estendere con alcuni adattamenti, ai generali ed ai colonnelli il trattamento econo-

mico dirigenziale attribuito ai dirigenti civili dello Stato;

a riconoscere altre 4 classi di stipendio (parametro 500 alla prima valutazione, 530 dopo 3 anni, 560 dopo altri 3 anni e 615 dopo 2 anni ancora) ai tenenti colonnelli valutati ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei e non promossi;

a sopprimere per i generali, i colonnelli e i tenenti colonnelli la promozione nella posizione di « a disposizione » ed alla vigilia della cessazione dal servizio.

Essa ha, inoltre, comportato la esclusione dell'esodo agevolato concesso ai civili con l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Detto provvedimento non solo ha costituito un peggioramento della posizione dei tenenti colonnelli, essendo state anche per essi sopresse le promozioni a disposizione ed alla vigilia della cessazione dal servizio, ma si discosta anche notevolmente dalla disciplina dettata per i funzionari civili con il citato decreto presidenziale n. 748 del 1972, in quanto non ha esteso il trattamento economico dirigenziale ai tenenti colonnelli e non ha previsto la concessione dell'esodo volontario anticipato per gli ufficiali.

La suindicata legge ha, quindi, determinato un ingiustificato trattamento discriminatorio rispetto a quello attuato nei confronti dei funzionari direttivi civili la cui carriera, già avvantaggiata, è stata ancora accelerata per effetto della nuova normativa. In conseguenza, infatti, dell'unificazione delle precedenti 3 qualifiche di consigliere e della promozione a ruolo aperto a direttore di sezione dopo 4 anni e mezzo (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), dell'istituzione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, a cui si perviene in media dopo 5 anni di servizio nella qualifica di direttore di sezione (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748 del 1972), nonché delle altre norme incentivanti, i funzionari direttivi civili raggiungono in gran parte la qualifica di primo dirigente o quanto meno di direttore aggiunto di divisione in un arco di tempo variabile da 10 a 14 anni e quindi in un numero di anni pari alla metà circa di quello previsto per la promozione a colonnello (grado costituente ora il primo livello dirigenziale militare).

Per gli ufficiali, infatti, avvenendo le promozioni a ruoli chiusi, ed a scelta, sono richieste maggiori anzianità di servizio, sicché quando il funzionario civile è già direttore

aggiunto di divisione o addirittura primo dirigente, dopo 10-14 anni di servizio, l'ufficiale è ancora capitano, potendo conseguire la promozione a maggiore a scelta e non ad anzianità, soltanto dopo 17-19 anni di servizio permanente effettivo in media, quella a tenente colonnello dopo 21-23 anni e quella a colonnello dopo circa 28-30 anni.

Va anche rilevato che quella degli ufficiali costituisce una professione caratteristica, completamente differente da quella degli altri impiegati statali, in quanto agli ufficiali è richiesto l'impiego a tempo pieno, e, a parte i numerosi oneri e vincoli di varia natura, sono soggetti, anche nei gradi iniziali, a notevoli responsabilità di ordine sociale ed amministrativo di grande importanza, per cui può dirsi che anche il tenente e il capitano siano dei dirigenti. Inoltre, la loro carriera, come rilevato, è molto lenta: mentre la dirigenza statale ha abolito i gradi iniziali, nell'ambito degli ufficiali, invece, non è avvenuta alcuna revisione delle norme sull'avanzamento, con opportune procedure di snellimento e di facilitazione delle carriere, per cui si assiste ad un continuo invecchiamento dei quadri e di deterioramento del personale.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, ha pertanto determinato vivo diffuso disagio e notevoli preoccupazioni negli ufficiali di grado inferiore a colonnello, i cui echi hanno avuto notevole rilievo anche nel corso delle discussioni del relativo disegno di legge davanti alle Commissioni difesa del Senato e della Camera, durante le quali ha formato oggetto di particolare attenzione e di ampio interessante dibattito la posizione dei tenenti colonnelli, a favore dei quali i parlamentari di tutti i settori politici hanno presentato anche una serie di concrete proposte di modifica intese ad apportare dei correttivi al provvedimento che, ovviando a talune carenze, avessero salvaguardato le aspettative di una larga massa di ufficiali.

Le critiche su cui maggiormente si è insistito da parte di numerosi e qualificati organi d'informazione e le carenze rilevate nel corso delle discussioni parlamentari hanno avuto riguardo essenzialmente:

alla mancata estensione ai tenenti colonnelli del trattamento economico dirigenziale ed, in via subordinata, all'attribuzione del parametro 500 condizionata all'ammissione alla valutazione ed al giudizio di idoneità ai fini dell'avanzamento;

alla soppressione della promozione alla vigilia della cessazione dal servizio per limiti

di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, numero 536;

alla mancata previsione dell'esodo volontario anticipato per gli ufficiali.

Per ovviare agli inconvenienti lamentati, abbiamo predisposto la presente proposta di legge che raccomandiamo alla vostra corlese attenzione, sicuri che non mancherete di approvarla, per i suoi contenuti umani, giuridici e sociali, confermando in tal modo quell'unanimità di consensi già manifestata al riguardo nel corso della discussione della legge sulla dirigenza militare dinanzi alla Commissione difesa.

Il provvedimento tende in sostanza ad apportare alcuni necessari correttivi alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, integrandone talune disposizioni volte a garantire posizioni giuridiche acquisite, in conformità delle norme dell'articolo 16, lettera i), della legge n. 249 del 1968 e successive modificazioni, ed a riconoscere agli ufficiali la parità di trattamento con i funzionari civili sancita dall'articolo 3 della Costituzione.

Nella stesura del provvedimento sono state tenute presenti l'atipicità delle funzioni, dei diversi profili di carriera e delle particolari condizioni di impiego degli ufficiali, nonché la necessità di stabilire un'equa retribuzione in relazione alle particolari caratteristiche delle carriere militari, molto più lente rispetto a quelle civili.

In ordine alla atipicità delle funzioni va rilevato che gli ufficiali esplicano quasi tutti funzioni dirigenziali nell'esercizio dell'azione di comando, che comportano, ai diversi livelli gerarchici, attribuzioni di notevole rilievo sul piano decisionale, tanto sotto l'aspetto più propriamente operativo concernente l'impiego, il governo e l'addestramento del personale, quanto sotto l'aspetto amministrativo e disciplinare. Gravissimi oneri incombono infatti su comandanti di navi, di unità aeree e terrestri, le cui responsabilità investono l'impiego e la sicurezza del personale e dei materiali.

Altrettanto gravosi e numerosi oneri e vincoli personali gravano sugli ufficiali delle forze di polizia preposti a comandi regionali, interprovinciali e provinciali di notevole importanza, specialmente nell'attuale periodo di recrudescenza dei fenomeni delinquenziali e di grave attentato all'ordinato vivere civile ed all'ordinamento tributario.

In ordine alla atipicità della carriera va messo in evidenza che essa è caratterizzata, come accennato, dalla lunga permanenza nei

gradi inferiori, dalla rigorosa selezione nelle forme di avanzamento a scelta e dai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio rispetto ai dipendenti civili dello Stato.

Infine, relativamente alla atipicità dell'impiego, va considerato che gli ufficiali esplicano un'attività continua e non limitata nel tempo, senza limiti di orario e di impegno, per soddisfare alle esigenze connesse con l'addestramento ed il governo del personale ed alle imprescindibili esigenze di polizia preventiva e repressiva, che comportano un notevole logorio fisio-psichico e gravi disagi nell'arco di tutto l'anno in una costante diuturna opera al servizio dello Stato, delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

In relazione a quanto sopra, è stata predisposta l'unità proposta di legge, il cui articolo 1 prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, allo scopo di consentire il mantenimento della promozione dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Con questa legge si è in sostanza voluto evitare che ufficiali pienamente meritevoli, i quali per circostanze indipendenti dalla loro volontà ed estranee alle loro capacità professionali hanno dovuto sostare un numero eccessivo di anni nei vari gradi, fossero esclusi dall'ultima promozione, con conseguenti gravi danni economici e morali, mentre si trovavano quasi alla soglia della promozione stessa.

Va infine considerato che, ripristinando la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, si limiteranno gli effetti peggiorativi della nuova normativa dettata con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, si farà giustizia nei confronti di una benemerita categoria di cittadini, che avranno così la soddisfazione di concludere la loro carriera con qualche beneficio morale ed economico, soddisfacendo anche ad evidenti motivi giuridici, umani e sociali, che si inquadrano nei principi sovrani dello Stato di diritto e nel sistema della sicurezza sociale cui si ispira il nostro ordinamento. Il ripristino di tale promozione è stato auspicato anche nel corso delle discussioni parlamentari al Senato ed alla Camera del provvedimento sulla dirigenza ai militari, con presentazione di appositi emendamenti, trasformati poi in ordini del giorno accolti dalle Commissioni e dal rappresentante del Governo.

L'articolo 2 tende ad estendere la promozione alla vigilia anche agli ufficiali che sa-

ranno trasferiti nella posizione di a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo, ai sensi degli articoli 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

L'articolo 3, considerate le importantissime funzioni attribuite ai tenenti colonnelli, senza alcun dubbio dirigenziali, quali comandanti di unità di ordine superiore, le onerose responsabilità che fanno loro carico in tutti i campi, la lentezza delle carriere, il parametro loro riconosciuto (420) superiore a quello dell'ex direttore di divisione (387), attribuisce il trattamento economico dirigenziale ai tenenti colonnelli.

Tenuto presente poi che il grado di tenente colonnello non solo è quello in cui si sosta per un maggior numero di anni, ma costituisce anche il vertice della carriera per la massa degli ufficiali, per effetto soprattutto della soppressione della promozione a disposizione, sono state previste altre 2 classi successive di stipendio, ferma restando la misura dell'indennità di funzione. Le relative retribuzioni sono state stabilite in misura leggermente inferiore a quelle attribuite ai primi dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, soprattutto per esigenze finanziarie.

L'estensione del trattamento economico dirigenziale ai tenenti colonnelli è giustificata dalla natura stessa delle loro funzioni, le quali — essendo connesse al comando di complesse unità a livello di battaglione, di gruppo o di nave, ecc., con conseguenti notevoli attribuzioni e responsabilità operative, amministrative e disciplinari — sono tipicamente dirigenziali. Specialmente nei Corpi di polizia, i tenenti colonnelli e spesso i maggiori comandano gruppi provinciali, con attribuzioni e funzioni di direzione del servizio in tutta la circoscrizione della provincia. La legge n. 804 del 1973, escludendoli dalla dirigenza, ha perciò determinato nei loro confronti una sperequazione di trattamento rispetto a quello riconosciuto ad altri funzionari statali, i quali (pur non volendo disconoscerne i meriti) non hanno tutti competenze in circoscrizioni provinciali.

Va infine rilevato che, a parte l'impossibilità di qualunque equiparazione giuridica, per effetto prima della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, e poi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, erano stati allineati i trattamenti economici del tenente colonnello (parametro 420) e del direttore di divisione alla seconda classe di

stipendio (parametro 426). Pertanto, avendo inquadrato il direttore di divisione tra i dirigenti, uguale trattamento economico dirigenziale deve riconoscersi anche ai tenenti colonnelli, per evidenti motivi morali, giuridici e sociali, che esigono parità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini.

L'articolo 3, inoltre, introducendo l'articolo 8-ter alla legge n. 804 del 1973, detta norme per il trattamento economico di servizio e di quiescenza degli ufficiali a disposizione, prevedendo la riduzione a quattro quinti delle relative retribuzioni qualora non siano forniti di effettivo incarico di servizio, ferma restando la liquidazione della pensione sull'intero trattamento economico attribuito ai parigrado in servizio permanente effettivo. Allo scopo poi di facilitare la riduzione di detto personale, sono state anche previste norme tendenti a favorirne la cessazione anticipata dal servizio equiparandola a tutti gli effetti alla cessazione dal servizio per limiti di età.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, al fine di coordinare le relative disposizioni con quelle dettate dalla presente legge e di assicurare l'attribuzione del parametro 615 anche ai tenenti colonnelli che, per cause indipendenti dalla loro volontà e dalle loro capacità professionali, non possono pervenire alla promozione o alla valutazione per l'avanzamento prima del raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio.

L'articolo 5 sopprime gli articoli 13 e 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, essendo incompatibili con le nuove norme previste dalla presente legge.

L'articolo 6 dispone che, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, non sono applicabili ai tenenti colonnelli le norme dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernente la concessione ad essi dell'assegno perequativo, che è stato sostituito dal trattamento economico dirigenziale attribuito agli anzidetti ufficiali.

L'articolo 7, recependo i criteri dell'articolo 16-*quater* e nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, detta norme per l'esodo volontario agevolato a domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, attribuendo sostanzialmente gli stessi benefici concessi a tutti i funzionari direttivi civili con l'articolo 67 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Si è inteso con tale norma assicurare agli ufficiali delle Forze armate e di polizia la parità di trattamento

solennemente sancita dall'articolo 3 della Costituzione repubblicana. Riteniamo infatti che la mancata previsione dell'esodo nella legge 10 dicembre 1973, n. 804, non si armonizzi con il suindicato principio costituzionale della uguaglianza di trattamento.

La concessione dell'esodo agli ufficiali è poi richiesta anche per il fatto che, essendosi modificate le norme sull'avanzamento con peggioramento delle condizioni di carriera, bisogna consentire agli ufficiali la possibilità di un'alternativa, in modo che, secondo i sacri principi dello Stato democratico e di diritto, possano scegliere di restare in servizio, accettando la nuova normativa, oppure cessare dal servizio.

Infine, oltre a venire incontro a legittime aspettative, si favorirebbe anche la ristrutturazione e la riduzione dei quadri, specie degli ufficiali a disposizione.

A parte la considerazione che la maggior parte degli ufficiali superiori ha diritto ai benefici combattentistici, al fine di salvaguardare l'efficienza degli organismi militari, la concessione dell'esodo è stata subordinata ad alcune condizioni limitative: possesso di una anzianità di 24 anni di servizio complessivo; possibilità di ritardare la cessazione dal servizio sino a due anni dalla data della domanda; divieto di assunzione degli ufficiali beneficiari in impieghi pubblici.

L'articolo 8 si riferisce all'onere che comporta il provvedimento, valutato in complessive lire 2.905.000.000 per l'esercizio finanziario 1974, da prelevarsi sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 - fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa ».

### ART. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono estese agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo ai sensi degli articoli 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

### ART. 3.

Dopo l'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-bis. - Ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo sono attribuiti, con

decorrenza dal 1° gennaio 1974, lo stipendio e l'indennità di funzione sottoindicati:

stipendio . . . . . 3.240.000  
indennità di funzione . 1.440.000

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneità o che abbiano compiuto 22 anni di servizio dalla data della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1974, lo stipendio annuo lordo di lire 3.580.000 con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione o dalla data di compimento della suddetta anzianità di servizio, ferma restando la misura dell'indennità di funzione sopraindicata.

Dopo 3 anni dalla data della prima valutazione o del compimento della suindicata anzianità di servizio è attribuito ai tenenti colonnelli lo stipendio annuo lordo di lire 3.900.000.

Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge ».

« Art. 8-ter. — Agli ufficiali a disposizione che non siano provvisti di incarico di effettivo servizio competono lo stipendio e l'indennità di funzione nella misura ridotta a quattro quinti del trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 8-bis della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico stabilito dai citati articoli 8 e 8-bis.

Gli ufficiali anzidetti possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda considerando tale cessazione come avvenuta per limiti di età a tutti gli effetti, compresi quelli conseguenti all'applicazione nei loro confronti delle disposizioni dell'articolo 7, commi quinto e sesto, della presente legge ».

#### ART. 4.

L'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o per decesso, che non possano conseguire la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615 ».

#### ART. 5.

Gli articoli 13 e 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.

## ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, non si applicano nei confronti dei tenenti colonnelli le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernenti l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile.

## ART. 7.

Agli ufficiali in servizio permanente che abbiano compiuto 24 anni di servizio complessivo e chiedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita;

b) il grado immediatamente superiore a quello rivestito ovvero se l'interessato ne faccia domanda o rivesta il grado terminale della propria carriera cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Per grado immediatamente superiore a quello rivestito si intende quello eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale previsto dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Ciascuno dei benefici innanzi indicati, anche se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli ufficiali in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni stabilite al primo comma con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nel grado con il quale vengono collocati a riposo.

Agli ufficiali che cessano a domanda dal servizio permanente compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e, qualora collocati nell'ausiliaria, l'indennità stabilita dagli articoli 67 e 47 delle citate leggi.

L'esodo degli ufficiali in servizio permanente effettivo potrà essere ritardato, con de-

creto del competente Ministro, sino a due anni dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, per imprescindibili esigenze di servizio.

Gli ufficiali collocati a ~~riposo~~ ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

**ART. 8.**

All'onere annuo di lire 2.905.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente prelievo dagli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.